



Dott. D'Ercole Leopoldo
NOTAIO

REPERTORIO N. 55.822

RACCOLTA N. 15.675

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA

"ASSOCIAZIONE IRIDE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno dieci del mese di marzo
nel mio studio in Vicenza, Corso A. Palladio n. 204

10 MARZO 2026

Innanzi a me dott. proc. LEOPOLDO D'ERCOLE Notaio in Vicenza, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, senza l'assistenza dei testimoni in assenza dei presupposti di legge e non avendola il comparente richiesta

E' PRESENTE

CASTELLAN GAETANO nato a Lonigo (VI) il 19 dicembre 1950, domiciliato a Legnago (VR), Via Batorcolo n. 46/2; cittadino italiano, dell'identità personale del quale io Notaio sono certo.

Il comparente, dichiarando essere Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione non riconosciuta **"ASSOCIAZIONE IRIDE"** con sede in Legnago (VR), Via Batorcolo n. 46/2, codice fiscale 91007330235, Partita IVA 01101390233, mi richiede di verbalizzare, dopo avervi assistito, lo svolgimento dell'assemblea degli associati dell'associazione predetta riunita in Vicenza, Corso A. Palladio n. 204, il giorno nove marzo duemilaventisei alle ore 11.45 (undici e quarantacinque minuti), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adozione nuovo statuto per adeguarlo alla normativa ETS delle organizzazioni di volontariato;
- 2) Acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del dlgs 117/2017.

Assumeva la presidenza a norma di statuto il costituito signor CASTELLAN GAETANO il quale chiamava me Notaio, su designazione dell'assemblea, per la redazione del relativo verbale.

Il Presidente constatava e faceva constatare:

- che del Consiglio Direttivo erano presenti il presidente ed il consigliere Pedrina Biagio e Zanella Vasco;
 - che erano presenti personalmente gli associati: CASTELLAN GAETANO, PEDRINA BIAGIO, CASSAN GIUSEPPE, GOTTARDI ANGELO, FACCIO ENZO, PEDRINA FRANCESCA, RESENTERRA FILIPPO e ARETE' società cooperativa sociale tramite il suo rappresentante Pedrina Biagio, presenti per delega, dal presidente dichiarata regolare, anche con riferimento alla sottoscrizione e che si trattengono agli atti sociali, ZANELLA VASCO, FERRIANI GABRIELLA e DRAGICA SAJKOVIC;
- erano quindi presenti undici associati su dodici;
- che l'organo di Controllo non è nominato;
 - che l'assemblea era stata regolarmente convocata in conformità a quanto dispone l'art. 10 dello statuto;

REGISTRATO A VICENZA
IL 26/03/2026
AL N. 9574
SERIE 1T

Esatte €. 200,00

	- quorum costitutivo 3/4 (tre quarti) degli associati, quorum deliberativo voto favorevole della maggioranza dei presenti; dichiarava pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Passando alla trattazione degli stessi, esaminati congiuntamente, il Presidente esponeva agli associati che al fine di cogliere le opportunità offerte dal legislatore nonché alla luce delle novità interpretative e di prassi in materia di associazioni per meglio continuare a svolgere l'attività istituzionale si rende necessaria la scelta della forma di "organizzazione di volontariato" nonché l'adozione di un nuovo testo di statuto, aggiornato appunto al fine di adeguarsi alla nuova normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore, oltretutto il conseguimento della personalità giuridica. Dopo aver richiamato la lunga storia dell'associazione, il presidente sottolineava come l'assemblea fosse stata preceduta da adeguata informazione, che per l'iscrizione nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) bisogna che l'ente scelga la sezione del RUNTS inerente alle proprie caratteristiche ed al riguardo suggeriva agli associati di ritenere naturale l'opzione per quella A - Organizzazioni di Volontariato. Quanto al requisito della congruità patrimoniale il presidente dichiarava che il patrimonio esistente dell'associazione è superiore a quello minimo richiesto dalla normativa (15.000 Euro), e confermava infine che l'associazione rispetta il requisito del numero minimo di associati richiesto per le ODV. L'assemblea, pertanto, udita la relazione del Presidente, con voto favorevole espresso verbalmente da tutti gli associati presenti o rappresentati	
	DELIBERAVA 1) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che recepisce le variazioni apportate dagli associati, quale nuovo testo di statuto, composto di trentacinque articoli, scritto in sedici pagine di quattro fogli di carta, firmato in ciascun suo foglio dal componente con me Notaio, si allega a questo atto sotto la lettera A), previa lettura da me Notaio datane; 2) di confermare la volontà che l'associazione assuma la qualifica di Ente del terzo Settore dotato di personalità giuridica, con la nuova denominazione che avrà una volta iscritta al RUNTS: "ASSOCIAZIONE IRIDE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIO ENTE DEL TERZO SETTORE" in sigla "ASSOCIAZIONE IRIDE ODV ETS"; 3) di attribuire al Presidente CASTELLAN GAETANO ed in caso di sua impossibilità al Consigliere Pedrina Biagio, disgiuntamente tra loro, tutti i poteri necessari per dare esecuzione alla suesposta delibera, a procedere al suo deposito presso ogni pubblico ufficio, a compiere tutte le pratiche e formalità ritenute necessarie per l'iscrizione al RUNTS dell'As-	

sociazione con espressa facoltà di apportare al presente atto

ed allo statuto allegato tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero richieste dalle Autorità competenti.

Al fine di consentire la verifica della sussistenza del requisito patrimoniale richiesto l'associazione ha fatto predisporre idonea perizia diretta a verificare la situazione patrimoniale asseverata dal perito incaricato Davide dr. Stocco di Vicenza come risulta dalla relazione di stima asseverata innanzi a me Notaio in data nove marzo duemilaventisei rep n. 55.820. Detta perizia viene allegata al presente atto sotto la lettera B).

A tal proposito, esaminata tale documentazione, io Notaio

ATTESTO

in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 comma 4 D.lgs 117/2017 che il patrimonio dell'associazione ammonta ad Euro 20.295,00 (ventimiladuecentonovantacinque virgola zero zero), patrimonio quindi congruo all'iscrizione dell'associazione "Associazione Iride Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo settore" al Runts, sussistendone i requisiti per l'iscrizione.

Al riguardo gli associati mi hanno richiesto, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, di procedere all'iscrizione al Runts nella Sezione A - Organizzazioni di Volontariato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea veniva sciolta alle ore 13.25 (tredici e venticinque minuti).

Il comparente con l'assemblea dichiaravano che l'associazione non è intestataria di beni immobili, beni mobili registrati nè di marchi, brevetti o domini internet.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato B) dichiarando di averne adeguata conoscenza.

Le spese del presente atto e conseguenti a carico come per legge: a tal proposito si richiede l'applicazione di tutte le norme agevolative in materia.

E

io Notaio ho letto questo atto, scritto su sei pagine ed alcune linee della settima di due fogli in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia, al comparente indi viene sottoscritto con me Notaio essendo le ore 10.25 (dieci e venticinque minuti).

F.to:

CASTELLAN GAETANO

LEOPOLDO D'ERCOLE notaio

seguono allegati "A" e "B"

S T A T U T O**TITOLO I****DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA****ART. 1) DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017 (d'ora innanzi Codice del Terzo Settore o CTS), è costituita un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione **"ASSOCIAZIONE IRIDE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIO ENTE DEL TERZO SETTORE"** in sigla **"ASSOCIAZIONE IRIDE ODV ETS"**.

ART. 2) SEDE

La sede dell'organizzazione di volontariato è stabilita in Comune di Legnago (VR), con indirizzo, attualmente, in Via Batorcolo n. 46/2.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, CTS, l'organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e più precisamente ha come scopo di divulgazione la cultura del benessere sociale mediante attività di promozione, organizzazione e diffusione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, CTS, per il perseguimento delle suddette finalità, l'organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività:

1. Interventi e servizi sociali di cui alla lettera a) art. 5 CTS, con particolare attenzione a minori e giovani adulti in situazione di fragilità e vulnerabilità. Potranno essere azioni di prossimità e solidarietà intergenerazionale, promuovendo reti di prossimità, buon vicinato e vicinato solidale e realizzando iniziative di sostegno e accompagnamento rivolte a persone, famiglie, minori e categorie fragili, anche mediante interventi di accoglienza solidale e azioni di contrasto alla povertà educativa e all'isolamento sociale.

Attività ausiliarie e affiancamento di volontari alle iniziative di altri enti: sorveglianza notturna in strutture residenziali che erogano servizi sociali; attività ausiliarie quali accompagnamenti di utenti; supporto nelle attività ludico ricreative; organizzazione di attività culturali, escursionistiche in favore di utenti accolti in servizi residenziali e semiresidenziali; affiancamento alle attività rieducative, occupazionali e di reinserimento lavorativo in favore di persone svantaggiate, socialmente deboli e vulnerabili.

2. Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui al punto 1) art. 5 CTS.

3. Attività di educazione, istruzione, di carattere culturale di interesse sociale con finalità educative di cui alla let-

tera d) art. 5 CTS.

L'associazione potrà promuovere attività culturali, artistiche, ricreative e formative di interesse sociale, organizzando incontri, seminari, laboratori, corsi di formazione, rassegne culturali e iniziative di divulgazione finalizzate alla crescita culturale, civica e sociale della comunità.

Potrà promuovere attività educative, sociali e terapeutiche con il coinvolgimento degli animali, anche attraverso la realizzazione di Pet Therapy a carattere ludico-ricreativo, educativo e terapeutico-riabilitativo, favorendo percorsi di inclusione, benessere e relazione.

4. Attività scientifica e di ricerca sui temi del disagio giovanile, della devianza di cui alla lettera h) art. 5 CTS. Istituire e gestire un centro di documentazione e studio, dedicato ai temi della cultura del territorio, dell'educazione e della pedagogia, finalizzato alla raccolta, conservazione e diffusione di materiali, ricerche e buone pratiche, nonché alla promozione di attività di studio, formazione e divulgazione.

5. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i) art. 5 CTS.

Potrà organizzare eventi e iniziative culturali aperte alla comunità, quali presentazioni di libri, incontri con autori, concerti, rassegne culturali, mostre, festival, proiezioni e altre manifestazioni artistiche e culturali finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla promozione della partecipazione sociale.

6. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui al punto z) art. 5 CTS, destinandoli ad attività sociali, culturali ed educative a beneficio della comunità e funzionali alle attività sociali dell'associazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 CTS, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti in materia (attualmente dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107).

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, CTS, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 33 CTS e si applicano gli artt. 17 ss. CTS.

ART. 4) DURATA

L'organizzazione di volontariato avrà durata compresa tra il

giorno della sua legale costituzione e il giorno trentuno dicembre duemilacinquanta, e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello statuto.

TITOLO II

PATRIMONIO E RISORSE

ART. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'organizzazione di volontariato è fissato in Euro 20.295,00 (ventimiladuecentonovantacinque virgola zero zero).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, CTS, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di organizzazione di volontariato non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'organizzazione di volontariato.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, CTS, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, CTS, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, CTS, l'organizzazione di volontariato può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6) RISORSE

Ai sensi dell'art. 33 CTS, l'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi; nonché delle attività diverse individuate ai sensi dell'art. 3 del presente statuto, che precede.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, CTS, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 bis, CTS, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, CTS, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 CTS;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, CTS.

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'assemblea.

Tale contributo può essere gratuito per quei soci che svolgono attività continuativa di volontariato a favore dell'Associazione.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote asso-

ciative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 12) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'organizzazione di volontariato, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno novanta giorni, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) o con altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento, inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere del periodo di preavviso. Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 13) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'associato può altresì essere escluso dall'Associazione per giusta causa e, in particolare, qualora manifesti ripetuti, gravi, documentati atteggiamenti contrari ai compiti istituzionali dell'Associazione e qualora non adempia agli obblighi previsti dall'art. 10.

L'esclusione deve essere decisa con decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della

notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 14) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 15) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari o di eventuali altri.

ART. 16) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto; gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 17) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo,

ovvero dall'amministratore unico con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 18) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi del-

l'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 19) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 20) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra. Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 21) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati

a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

ART. 22) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, CTS, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare solo un associato.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 23) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo, i cui componenti devono essere associati dell'Associazione o enti associati, composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi, scadono con l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio di carica e sono rieleggibili.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione di volontariato e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Potranno partecipare alle riunioni, su invito del Presidente e senza diritto di voto, altri soggetti il cui contributo sia di volta in volta utile alla trattazione di singoli oggetti, posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei presenti.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può

svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 24) COMPENSO ORGANO DIRETTIVO

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, CTS, agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 25) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 CTS, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 26) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, CTS, l'organizzazione di volontariato deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dei componenti dell'organo di controllo che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 cod. civ. è

determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, CTS, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, CTS, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 CTS, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, CTS, l'organizzazione di volontariato non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti l'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 27) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 25 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 CTS, la revisione dei conti sull'organizzazione di volontariato è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro

istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'organizzazione di volontariato, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;

- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 CTS, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 28) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 CTS.

ART. 29) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 30) LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali.

- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 31) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'organizzazione di volontariato si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'organizzazione di volontariato si scioglie altresì con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 CTS, la causa di estinzione o scioglimento dell'organizzazione di volontariato viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 32) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'organizzazione di volontariato o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 CTS, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diver-

sa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 35) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al CTS, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

F.to:

CASTELLAN GAETANO

LEOPOLDO D'ERCOLE notaio

RELAZIONE GIURATA DI STIMA

Oggetto dell'incarico

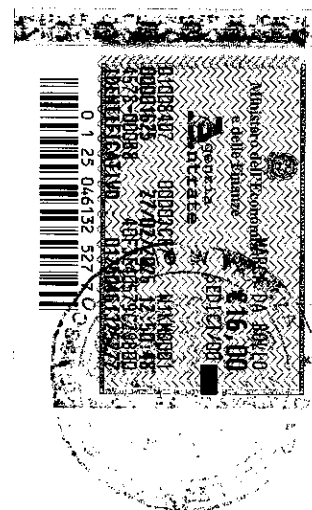
Il sottoscritto dott. Davide Stocco nato a Vicenza il 11/01/1966 e ivi residente in Via Legione Antonini 115, c.f. STC DVD 66 A 11 L840G, dottore commercialista con Studio in Vicenza in Via Vecchia Ferriera 22 iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. A482 e nel Registro dei Revisori Contabili al n. 114398 con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 31/12/1999 pubblicato nel supplemento straordinario della G.U. della Repubblica n.14 del 18/02/2000, è stato incaricato dal signor Castellan Gaetano nato a Lonigo (VI) il 19/12/1950 residente a Orgiano (VI) in Via Paradiso 26 c.f. CSTGTN50T19E682V in qualità di presidente e legale rappresentante della "Associazione Iride", di seguito anche "L'Associazione" con sede in Via Batorcolo 46 Legnago (VR) c.f. 91007330235 di valutare il Patrimonio Netto della predetta Associazione.

Obbiettivi della valutazione

La valutazione è diretta a stimare il valore del Patrimonio Netto dell'Associazione Iride al 05 marzo 2026 allo scopo di procedere con la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione da parte del Runt.

Notizie storiche dell'Associazione

L'Associazione è stata costituita il giorno 08 giugno 2007 come Organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266 del 1991 con atto del notaio Sergio Macchi, lo statuto è stato oggetto di modifiche una prima volta in data 23 marzo 2009 ed una seconda volta in data in data 03



[Signature]
Valutazione Patrimonio Netto "Associazione Iride" al 05/03/2026

[Signature]

giugno 2009: con quest'ultima modifica l'Associazione è divenuta una onlus ai sensi del dlgs 460 del 1997.

Infine in data 26 ottobre 2020 ha adeguato lo statuto in base alla normativa degli enti del terzo settore di cui al dlgs 117/2017 con atto di assemblea straordinaria registrato in data 23 novembre 2020 presso l'ufficio di Vicenza.

L'attività è stata svolta regolarmente a pieno regime fino a fine aprile 2018 principalmente gestendo una comunità per minori denominata "Il girasole" residenziale aperta 24 ore su 24 destinata ad accogliere minori maschi tra i 14 ed i 18 anni in convenzione con gli Enti pubblici quali Enti locali, Ulss, centri di giustizia minorile.

Con effetto dal 1° maggio 2018 ha conferito la comunità ad una cooperativa sociale riducendo di fatto da allora in maniera considerevole la propria attività.

Ad ottobre 2023 è cessato anche l'ultimo lavoratore dipendente e nel 2024 e 2025 è stata praticamente inattiva.

Documenti, dati e fonti utilizzate

Nell'esecuzione dell'incarico ci si è basati sui seguenti documenti:

- a) il bilancio al 31/12/2024, la bozza di bilancio al 31/12/2025, la situazione contabile al 05/03/2026;
- b) estratto conto bancario al 27/02/2026, dettaglio saldo bancario al 05/03/2026;
- c) atto costitutivo
- d) variazioni statutarie

e) ogni altro documento, informazione ed attestazione giudicati utili ai fini della presente valutazione.

Schema di lavoro seguito e controlli effettuati

Nello svolgimento dell'incarico si è proceduto ad acquisire la documentazione proveniente dall'ufficio amministrativo e a dialogare con il consiglio direttivo in particolare con il vice presidente Biagio Pedrina.

Metodo di valutazione adottato

Si è fatto ricorso al metodo patrimoniale semplice.

Il metodo in questione si basa sulla valutazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente specificando per ogni elemento dell'attivo e del passivo patrimoniale il valore contabile, i criteri di valutazione adottati, il valore attribuito ai fini della presente perizia.

Si premette che nella situazione contabile dell'Associazione al 05 marzo 2026 tra le attività risultano indicate solo disponibilità liquide bancarie: non risultano iscritte altre attività di nessun genere. Tra le passività non risulta iscritto alcun valore: non risultano quindi né debiti né fondi passivi né altre voci del passivo.

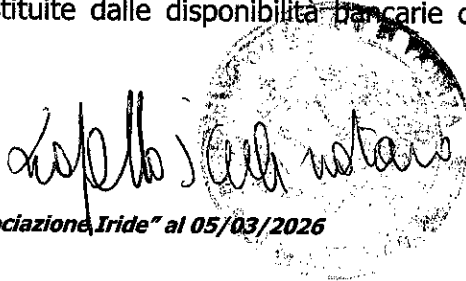
Come detto sopra dal 2024 l'Associazione è praticamente inattiva ed ha sostenuto poche spese amministrative (bancarie per lo più) attingendo dal conto corrente bancario costantemente in positivo oltre i 2 mila euro.

Attivo

Come sopra esposto l'attivo patrimoniale alla data di riferimento del 05/03/2026 è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dalle disponibilità bancarie di euro 20.295.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" at the top and "VALUTAZIONE PATRIMONIO NETTO" at the bottom, with some illegible text in the center.

Ai fini della presente perizia il saldo contabile risulta coincidente con il saldo bancario riportato nel documento "dettaglio saldi" intestato alla Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise al 05/03/2026.

Passivo

Come detto sopra non ci sono passività.

Il vice presidente ha dichiarato che non esistono accertamenti fiscali o previdenziali o altre contestazioni o rivendicazioni di altro tipo che possano far emergere passività future.

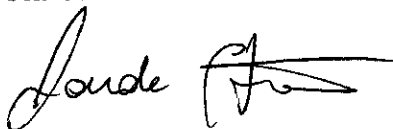
VALORE FINALE E CONCLUSIONI

Alla luce delle precedenti considerazioni, che hanno illustrato i criteri di svolgimento della valutazione, gli obiettivi, il metodo impiegato e le altre circostanze che su di essa hanno inciso, si ritiene di poter assegnare a l'Associazione Iride, alla data del 05/03/2026 il valore di patrimonio netto di € 20.295,00.

Si attesta che l'entità del patrimonio è superiore al "patrimonio minimo" di legge previsto per gli enti associativi del terzo settore dotati di personalità giuridica, nei termini previsti dall'art. 22 del D.lgs 117/2017.

Vicenza, 05/03/2026

Dott. Commercialista Davide Stocco



REPERTORIO N. 55810

- VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno nove del mese di marzo in
Vicenza, nel mio studio in Corso Palladio n. 204.

Innanzi a me dott. proc. LEOPOLDO D'Ercole notaio in Vicenza
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Vicenza
e Bassano del Grappa, senza l'assistenza dei testimoni in
assenza dei presupposti di legge e non avendola il comparente
richiesta è comparsa il signor

STOCCO Dr. DAVIDE nato a Vicenza l'11 gennaio 1966, domici-
liato in Vicenza, Via Vecchia Ferriera n. 22; codice fiscale
STC DVD 66A11 L840G; iscritto all'Ordine dei Dottori Commer-
cialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. A482 e nel Re-
gistro dei Revisori Contabili al n. 114398 con decreto del 31
dicembre 1999 G.U. n.14 del 18 febbraio 2000;

della cui identità personale io Notaio sono certo il quale mi
chiede di asseverare con giuramento la sopra estesa perizia.

Ammonito ai sensi di legge e prelettagli la formula "giura di
aver bene e fedelmente proceduto all'incarico ricevuto al so-
lo scopo di far conoscere la verità", ha pronunciato le paro-
le "lo giuro". Letto, da me Notaio al comparente che l'ap-
prova e lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su ventiquattro righe del-
l'ultima pagina dell'asseverata perizia.



Handwritten signatures:
1. *David Stocco*
2. *Leopoldo D'Ercole*
3. *Notaio*

